

Foglio Informativo

PRESTITO IMPRESE SOS EMILIA ROMAGNA destinato a Clienti "NON CONSUMATORI" - Tasso Fisso

Requisiti.

Il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza acceso presso Banca Valsabbina SCpA oppure altra Banca.

Il prodotto è destinato alle imprese (comprese le Microimprese) aventi sede o unità produttive nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, che hanno subito significativi danni in relazione agli eventi alluvionali di maggio 2023.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: _____

Sede: _____

Telefono e e-mail: _____

Iscrizione ad albi o elenchi: _____

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

CHE COS'E' IL PRESTITO

Caratteristiche e requisiti

Il prestito è un finanziamento a breve/medio termine con il quale una somma viene erogata dalla Banca al Cliente che si impegna a restituirla mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi. Il prestito può essere assistito da garanzie.

Il prestito viene rimborsato a rate costanti posticipate con periodicità mensile, su conto corrente secondo un tasso fisso.

Il prodotto è destinato alle imprese (comprese le Microimprese) aventi sede o unità produttive nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, che hanno subito significativi danni in relazione agli eventi alluvionali di maggio 2023.

Per la concessione del finanziamento, la richiesta dovrà essere corredata da documentazione, anche fotografica, acquisita dalla Banca attestante i danni subiti e da preventivi di spesa relativi alle opere di ripristino/ristrutturazione dei beni colpiti dagli eventi alluvionali alle quali è destinato il prestito.

Il finanziamento potrà essere richiesto fino alla data del **31/12/2023**.

Prestito a tasso fisso

Nel prestito a tasso fisso, il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Principali rischi (generici e specifici):

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO - Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

(Per i prestiti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione)

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 2,29%

Calcolato al tasso di interesse del 2,00% su un capitale di 50.000 Euro per la durata di 5 anni, spese di istruttoria pari ad Euro 50,00, commissione di incasso rata mensile Euro 2,50, spese invio comunicazioni periodiche Euro 1,00/cad. e imposta sostitutiva Euro 125,00.

Importo rata mensile: Euro 878,89

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE			
VOCI		COSTI	
Importo finanziabile		Minimo Euro 50.000,00 – Massimo Euro 1.000.000,00	
Durata		Minimo 19 mesi - Massimo 60 mesi (compreso il periodo di preammortamento di massimo 12 mesi)	
Decorrenza ammortamento		Dalla data erogazione dell'importo finanziato o al termine del periodo di preammortamento, se previsto	
TASSI	Tipologia tasso (1)		Fisso
	Tasso di interesse nominale annuo		2,00%
	Parametro di indicizzazione		NON PREVISTO
	Spread		NON PREVISTO
	Tasso di interesse di preammortamento (2)		2,00%
	Tasso di mora		Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 2% (nel rispetto della legge 108/96).
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	0,10% dell'importo finanziato
		Perizia Tecnica	Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati nella pratica di istruttoria del finanziamento.
		Altro	Spese di consulenza (compenso di mediazione) a carico del Cliente richieste dal mediatore creditizio convenzionato con la Banca (3): 5,00% dell'importo deliberato (percentuale massima). <i>Tali spese non sono dovute se il contratto è concluso senza l'intervento di mediatori creditizi.</i>
			Beni strumentali – Contributo "Nuova Sabatini" (4): onere eventuale dovuto all'intermediario finanziario convenzionato con la Banca, a carico del Cliente, finalizzato all'ottenimento del contributo, ove richiesto: - Euro 500 per protocollazione della domanda di ammissione al contributo; - Euro 1.500 per protocollazione e rendicontazione di spesa e richiesta del contributo.

Spese per la gestione del rapporto	Indennizzo per abbandono pratica / recesso prima di erogazione	1,00% dell'importo richiesto (minimo Euro 150,00)	
		Contratti sottoscritti in modalità telematica	Euro 0,00
		Contratti sottoscritti in filiale	NON PREVISTI
	Gestione pratica	Euro 0,00	
	Incasso Rata	Addebito in conto corrente: Euro 2,50 SDD: Euro 5,00 MAV: Euro 4,00 Per cassa: Euro 7,00	
	Invio comunicazioni	Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	Euro 1,00
		Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	Euro 0,00
		Domiciliazione in filiale (a documento)	Euro 0,40
		Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	Euro 0,00
		Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
		Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):	
		Raccomandata	Euro 6,50
		Raccomandata A.R.	Euro 8,00
		Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.	
	Sospensione pagamento rate	Euro 0,00	
	Altro	Diritti di rinegoziazione: Euro 200,00	
		Indennizzo di estinzione anticipata: 1,00% del capitale dell'importo rimborsato anticipatamente	

Piano di ammortamento

Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi (5)	Piano Francese - Tasso Frazionato
Tipologia di rata	Costante Posticipata
Periodicità delle rate	Mensile

(1) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al contratto, il tasso di interesse nominale annuo è composto da parametro di indicizzazione + spread, fermo restando il valore di 0% del parametro di riferimento, qualora sia prevista una "base zero", in caso di valore negativo del parametro di indicizzazione. Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di interesse nominale annuo indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

(2) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al rapporto, il tasso di interesse di preammortamento segue le regole di composizione e di applicazione del tasso nominale annuo, indicate alla nota (*). Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di preammortamento indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

La modalità di calcolo degli interessi nel periodo di preammortamento è la stessa utilizzata nel periodo di ammortamento, riportata alla voce "Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi".

(3) Il servizio di consulenza è svolto a titolo oneroso e concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

Il compenso, ove previsto, viene incluso nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

(4) Il mutuo chirografario per plafond "BENI STRUMENTALI", c.d. "NUOVA SABATINI", è un finanziamento accordato ai sensi della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ABI e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP). E' destinato alle PMI, operanti in Italia, ed è finalizzato a finanziare investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di Impresa e attrezzature nuovi di fabbrica e ad uso produttivo nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologia e digitali.

(5) TASSO FRAZIONATO - Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento, secondo il metodo "tasso frazionato", è effettuato mediante la seguente operazione: valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) diviso il numero di volte in cui vengono capitalizzati gli interessi durante l'anno (frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a seconda della periodicità della rata) moltiplicato per l'importo dell'esposizione in linea capitale diviso 100.

ANNO CIVILE - Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento secondo il metodo "anno civile" è effettuato mediante la seguente operazione: importo esposizione moltiplicato per il valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) moltiplicato per i giorni che compongono la rata del finanziamento diviso 36500/36600 (totale giorni dell'anno civile moltiplicato per 100).

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca")

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

(Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi)

Imposte

Nel caso di prestito di durata superiore ai 18 mesi, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 nr. 601 - come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n. 145 del 23.12.2013 – il Cliente deve optare per uno dei seguenti regimi impositivi (a suo carico):

- per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;
- per la non applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601; in tal caso si rendono pertanto dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Nel caso di prestito di durata inferiore o pari a 18 mesi si applicheranno, ove previste, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e/o catastali previste per legge.

SERVIZI ACCESSORI

Polizza "Credit Life Aziende"

Limitatamente ai Clienti "NON CONSUMATORI", è prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte denominata "Credit Life Aziende", con oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich. La polizza prevede il pagamento del debito residuo ai beneficiari designati in caso di prematura scomparsa dell'assicurato. L'età dell'Assicurato, alla sottoscrizione del contratto, deve essere compresa tra i 18 e 70 anni ed alla scadenza del contratto non deve superare i 75 anni.

Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali di Banca Valsabbina.

TEMPI DI EROGAZIONE (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca)

Durata dell'istruttoria: massimo 90 giorni

Disponibilità dell'importo: massimo 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e dal rilascio delle garanzie eventualmente richieste

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cliente può rimborsare il prestito anticipatamente, ovvero prima della scadenza convenuta, integralmente o parzialmente in qualsiasi momento. In questo caso il Cliente dovrà corrispondere alla Banca l'indennizzo indicato nel sopra riportato "PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE".

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento successivo alla conclusione del contratto e prima dell'erogazione del prestito, mediante comunicazione scritta indirizzata alla Banca a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC o con comunicazione a mano presso la filiale della Banca dove è intrattenuto il rapporto. In tal caso, il Cliente deve corrispondere l'indennizzo di abbandono pratica indicato nella tabella delle condizioni economiche.

La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente a mezzo PEC, raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca, nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:

- a) mancato perfezionamento, entro 60 giorni dalla data di conclusione del Contratto, delle garanzie eventualmente richieste per la concessione del prestito;
- b) se il Cliente abbia rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero od abbia taciuto o dissimulato fatti o informazioni che, se conosciuti, avrebbero indotto la Banca a non stipulare il Contratto o a stipularlo a condizioni diverse.

La Banca ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine se il Cliente è divenuto insolvente, anche senza una pronuncia giudiziale di insolvenza o se si siano prodotti eventi che incidano o possano incidere negativamente sulla sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica o se si siano prodotti eventi che incidono negativamente sull'integrità, la validità e l'efficacia delle garanzie.

La Banca ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

- se il Cliente, laddove previsto, non abbia correttamente compilato e acquisito il contratto di assicurazione intermediato dalla Banca e da lui sottoscritto unitamente alla sottoscrizione dell'ordine irrevocabile di pagamento dei premi;
- se il Cliente non Consumatore non comunichi qualsiasi variazione dei requisiti soggettivi e/o oggettivi sulla base dei quali è stato concesso il Prestito;
- se il Cliente non Consumatore che sia società di capitali non proceda al rimborso di qualsivoglia finanziamento già erogato o di futura erogazione da parte dei propri soci, salvo che a ciò sia stato espressamente autorizzato per iscritto dalla Banca;
- se il Cliente si sia reso inadempiente all'obbligazione di rimborso cui è tenuto in forza della sottoscrizione del Contratto anche per il mancato o parziale pagamento di una sola rata; in tal caso la risoluzione avrà effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca.

In tali casi la risoluzione avrà effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca o da questa reperiti mediante accesso a pubblici registri.

Nelle ipotesi di risoluzione, deriva il conseguente obbligo del pagamento da parte del Cliente, entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione di risoluzione, recesso o decadenza, di tutte le somme dovute per capitale, interessi, anche di mora, spese ed ogni altro onere accessorio.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMAZIONI GENERALI

La presente informativa è finalizzata a fornire al Cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Il Cliente, per l'esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE

Il contratto concluso mediante "Tecniche di comunicazione a distanza" viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta "di pugno" dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all'attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l'apposita procedura indicata all'atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai "Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza" riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell'utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

GLOSSARIO

Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva – regime di imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dell'art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all'applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell'atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L'addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell'erogazione.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie per la valutazione del merito creditizio e funzionali all'ottenimento della delibera positiva per la concessione del finanziamento.
Mediatore Creditizio	È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB).
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) / Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento “francese”	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.